ATTI DELLA
SOCIETÀ DI CULTURA PER IL FRIULI OCCIDENTALE

STATUTO

Art. 1) - È costituita in Pordenone la « Società di cultura per il Friuli Occidentale », che persegue i seguenti scopi:
— riunire tutti coloro che si prefiggono lo sviluppo dell'umanesimo, dell'arte e della cultura cittadina;
— pubblicare saggi, opere e riviste periodiche con analogo intento;
— valorizzare e tutelare le bellezze naturali ed artistiche, promuovere e favorire ricerche di carattere storico, ambientale e di costume.

Art. 2) - La Società è indipendente da qualsiasi altra istituzione od ente similare e non si propone fini di lucro.

Art. 3) - Le entrate sono costituite dalle quote sociali, da elargizioni e contributi di enti e privati, da proventi di iniziative stabili od occasionali.

Art. 4) - Ad ogni effetto, l'anno sociale corrisponde a quello solare.

Art. 5) - Gli iscritti si distinguono in soci effettivi ed in soci sostenitori. I primi comprendono coloro che partecipano in modo fattivo all'attività comune, perseguendo gli scopi statutari, mentre sostenitori sono coloro che hanno un interesse generico alle attività promosse dalla Società.

L'Assemblea può inoltre nominare, per speciali benemerenze, dei soci onorari ed assegnare la presidenza onoraria a persona che abbia acquisito eccezionali meriti nell'ambito della cultura locale. Per divenire socio sostenitore basta l'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio direttivo.

Per divenire invece socio effettivo, occorre la presentazione di almeno due altri soci effettivi al Consiglio cui compete egualmente l'accettazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali, ma soltanto quelli effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee deliberanti.

Art. 6) - L'ammontare della quota dovuta dai soci effettivi e di quella dovuta dai sostenitori, vengono determinate dal Consiglio direttivo entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 7) - Le quote debbono essere versate entro il 15 febbraio successivo e con ciò i soci acquisiscono il diritto di ricevere la rivista periodica della Società.

Art. 8) - La qualifica di socio effettivo si perde per spontanea rinuncia o per morosità nel pagamento della quota, ad insindacabile giudizio del Consiglio. Il socio può essere infine espulso per condotta riprovevole e comunque non consona ai fini perseguiti dalla Società; in tal caso il provvedimento viene deliberato dall'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti, con votazione segreta.

Art. 9) - Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Sindaci.

Art. 10) - L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, in sessione ordinaria e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno può essere inoltre convocata su richiesta di almeno la metà dei soci effettivi diretta al Presidente: in tal caso i proponenti debbono formulare gli argomenti da sottoporre alla discussione.

Art. 11) - L'Assemblea delibera sull'attività sociale, approva il conto consuntivo, elegge le cariche sociali, determina l'ammontare delle quote, apporta le necessarie mende allo Statuto, e decide infine su qualsiasi questione le sia sottoposta con le prescritte modalità.

Art. 12) - Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e alla discussione; soltanto i soci effettivi però, che non siano in mora nel versamento della quota, hanno diritto di voto.

Art. 13) - L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; sono eleggibili i soci effettivi non morosi.

Art. 14) - L'Assemblea è convocata nella sede del Consiglio direttivo, previa comunicazione dell'ordine del giorno, con anticipo di almeno sette giorni sulla data prescelta.

Art. 15) - L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci effettivi, in seconda, dopo un'ora, con qualsiasi presenza.
Le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16) - Le delibere concernenti modifiche alle norme del presente Statuto, lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio residuo, richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi non morosi.

Art. 17) - In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altro ente che persegua analoghe finalità culturali.

Art. 18) - La Società è retta da un Consiglio direttivo, eletto per un biennio dall'Assemblea ordinaria con votazione segreta. Lo compongono cinque membri, tra i quali verranno scelti il presidente, il segretario ed il cassiere, a cura del Consiglio stesso. L'Assemblea nomina anche due sindaci con identica scadenza.

Art. 19) - Il Consiglio direttivo attua le delibere dell'Assemblea, provvede sulla scorta delle norme statutarie a quanto occorre per il perseguimento degli scopi associativi, propone all'Assemblea le iniziative da adottare, amministra il patrimonio sociale, predispone alla scadenza di ciascun anno un rapporto sull'attività svolta ed il rendiconto finanziario, che dovrà essere corredato dalla relazione dei sindaci.

Art. 20) - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e ciascuna volta comunque lo ritenga opportuno il presidente, su convocazione di questi o su richiesta, anche verbale, di almeno tre dei suoi membri.
Per la validità delle delibere consiliari, occorre la maggioranza dei presenti che non dovranno essere comunque inferiori a quattro.
Nell'ipotesi di parità di voti, prevale quello del presidente o del consigliere che lo sostituisce.

Art. 21) - Le riunioni del Consiglio sono presiedute appunto dal presidente o dal consigliere più anziano d'età che ne assume le veci. I verbali vengono redatti dal segretario, o in mancanza di quest'ultimo, da un membro del Comitato, e devono essere sottoscritti in calce dal presidente e dal redattore.
All'inizio d'ogni riunione viene data lettura del precedente verbale.

Art. 22) - Il presidente esercita la legale rappresentanza della Società, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di urgenza, d'intesa con il segretario, può assumere le funzioni ed i poteri del Consiglio stesso, riferendone poi agli altri membri nel corso della successiva riunione.
In caso di assenza del presidente o d'impedimento, lo sostituisce il membro più anziano del Consiglio.

Art. 23) - Il segretario attua le direttive del Consiglio, sottoscrive con il presidente gli atti ufficiali e cura il disbrigo della corrispondenza.

Art. 24) - Il cassiere provvede all'incasso delle quote sociali, cura la gestione finanziaria della Società secondo gli indirizzi dell'Assemblea e le disposizioni del Consiglio. È responsabile della cassa sociale.
Il Consiglio direttivo ed i sindaci possono chiedergliene ragione ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Art. 25) - Alla fine di ciascun anno il cassiere redige il conto consuntivo.

Art. 26) - I sindaci o revisori dei conti, controllano gli introiti e le spese, sottopongono a revisione e a controllo ogni atto amministrativo ed il bilancio, in calce al quale stendono la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale ordinaria.

Art. 27) - I fondi della Società debbono essere impiegati esclusivamente per il conseguimento dei fini previsti nel presente Statuto. Ai componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei sindaci, non è dovuto alcun compenso al di fuori del rimborso delle spese.